

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3670**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2005**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	15
Analisi dell’impatto della regolamentazione .....	»	17
Disegno di legge .....	»	18
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale .....	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica dell'Azerbaïjan si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventiquattro articoli, un preambolo ed un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le autorità competenti per applicarlo.

L'articolo 3 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

L'articolo 4 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini, in particolare, della esatta percezione di diritti e tasse doganali e del rispetto della normativa in materia di contraffazione e proprietà intellettuale.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, delle informazioni e dei documenti, elencando casi speciali e finalità.

L'articolo 7 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.

L'articolo 8 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 9 detta le indicazioni in ordine al ricorso alla consegna controllata.

L'articolo 10 prevede la lotta al riciclaggio di denaro.

L'articolo 11 disciplina il recupero di crediti.

L'articolo 12 descrive le procedure e le formalità che devono essere seguite e rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle richieste.

L'articolo 13 prevede e disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale. Lo stesso articolo prevede, altresì, la possibilità che i documenti e le informazioni di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni automatizzate.

L'articolo 14 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 15 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.

L'articolo 16 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 17 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti o testimoni in giu-

dizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 18 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 21 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 22 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 23 stabilisce le modalità con cui le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti possono modificare o integrare l'Accordo.

L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore, la durata e la denuncia dell'Accordo.



E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 7 comma
2. Art. 16 comma
3. Art. 17 comma
4. Art. 21 comma.....
5. Art ..... comma.....
6. Art ..... comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art ..... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

## A) Descrizione sintetica degli articoli n. 7-16-17-21.

- ART.7: Al fine di assicurare l'assistenza tecnica nelle materie doganali, nella formazione dei funzionari, nell'utilizzo delle attrezzature di ricerca, viene previsto l'invio annuo di due unità (un funzionario ed un esperto) a Baku per un periodo di dodici giorni;
- ART. 16: Si prevede l'invio di due funzionari a Baku per sei giorni per partecipare alle indagini relative alle infrazioni doganali;
- ART. 17: Si prevede il rimborso delle spese di missione e di viaggio per l'invio di due funzionari a Baku, per tre giorni, convocati a deporre in qualità di testimoni od esperti;
- ART. 21: Si prevede l'invio annuo di tre funzionari a Baku per tre giorni, per assicurare la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell'esame dei programmi operativi e per la risoluzione di eventuali controversie.

## B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

## C) Quantificazione degli effetti finanziari

## C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero sulla base del decreto 13 gennaio 2003 e delle leggi indicate in Appendice.
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei prezzi tipo attualmente in vigore.

## C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici, secondo gli elementi inviati dal Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia delle dogane.

e/o

## C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.





SEZIONE II bis  
Tabella 2  
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato	Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007						A regime Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.		
Articoli 7, 16, 17 e 21		-28.355					-28.355											-28.355	
Totale affetti finanz. negativi							-28.355											-28.355	
Totale affetti finanz. positivi																			
Totale generale effetti finanz. negativi							-28.355											-28.355	
Totale generale effetti finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente			c/Cap.	
	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale		Perm	L.I.
Articolo									
Comma									
Totale effetti finanz. negativi									
Totale effetti finanz. positivi									

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III  
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)</b>	-28.355	-28.355	-28.355

**MODALITÀ DI COPERTURA: A)**

**Fondi speciali**

- Tabella A Ministero affari esteri	28.355	28.355	28.355
Ministero .....			
- Tabella B Ministero .....			
Ministero .....			
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>28.355</b>	<b>28.355</b>	<b>28.355</b>

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

-Legge ..... articolo..... comma .....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo ..... comma.....			
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>			

**C) Nuove o maggiori entrate**

-Legge ..... articolo..... comma .....			
-Legge ..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo ..... comma.....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate</b>			

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	<b>28.355</b>	<b>28.355</b>	<b>28.355</b>
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

**SEZIONE V**  
**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Azerbaijan in materia di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

*Articolo 7:*

Al fine di assicurare l'assistenza tecnica nelle materie doganali, nella formazione dei funzionari, nell'utilizzo delle attrezzature di ricerca, viene previsto lo scambio di esperienze e di esperti tra i rispettivi Paesi. Per le indicate finalità, si prevede l'invio annuo di due unità (un funzionario ed un esperto) per un periodo di dodici giorni a Baku. La relativa spesa viene così suddivisa:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 12 giorni)	euro	3.336,00
diaria giornaliera per ciascun funzionario: euro 104, cui si aggiungono euro 31, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di di euro 135 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 100 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 139 x 2 persone x 12 giorni)	»	3.336,00

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Baku (euro 1.500 x 2 persone = euro 3.000 + euro 150 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.150,00
---	---	----------

Totale onere (articolo 7)	euro	9.822,00
---------------------------	------	----------

*Articolo 16:*

Viene prevista la partecipazione di funzionari italiani in Azerbaijan per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tal fine, nel-

l'ipotesi dell'invio di due funzionari a Baku, con una permanenza di sei giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	euro	1.668,00
diaria giornaliera (euro 139 x 2 persone x 6 giorni)	»	1.668,00

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Baku (euro 1.500 x 2 persone = euro 3.000 + euro 150 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.150,00
---	---	----------

Totale onere (articolo 16)	Euro	6.486,00
----------------------------	------	----------

*Articolo 17:*

Viene previsto il rimborso delle spese di missione e di viaggio per i funzionari italiani, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti. In base alla esperienza verificatasi nei precedenti Accordi già in vigore, si prevede l'invio annuo a Baku di due funzionari per un periodo di tre giorni nell'indicata città. In relazione al precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	euro	834,00
diaria giornaliera (euro 139 x 2 persone x 3 giorni)	»	834,00

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Baku (euro 1.500 x 2 persone = euro 3.000 + euro 150 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.150,00
---	---	----------

Totale onere (articolo 17)	euro	4.818,00
----------------------------	------	----------

*Articolo 21:*

Al fine di esaminare i programmi operativi e per la definizione delle eventuali controversie, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà annualmente in Azerbaijan.

Nell'ipotesi dell'invio annuo di tre funzionari a Baku, per un periodo di tre giorni nella indicata città e sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 3 giorni)	euro	1.251,00
diaria giornaliera (euro 139 x 3 persone x 3 giorni)	»	1.251,00

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Baku (euro 1.500 x 3 persone = euro 4.500 + euro 225 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	4.725,00
---	---	----------

Totale onere (articolo 21)    euro    7.227,00

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane, a decorrere dal 2005, ammonta ad euro 28.353, in cifra tonda 28.355.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, ed esperti, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si precisa, inoltre, che, in relazione a quanto comunicato dall'Agenzia delle dogane, non viene prevista alcuna spesa aggiuntiva per esperti, testimoni ed interpreti che non siano funzionari governativi (articolo 20, paragrafo 2), atteso che dette funzioni vengono svolte dai funzionari in servizio presso la medesima Agenzia delle dogane.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

*Necessità dell'intervento normativo:*

L'Accordo in questione, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 17 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente, o l'articolo 16 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò necessario.

Trattasi di un Accordo bilaterale intergovernativo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale, nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa. Tale Accordo rappresenta un valido strumento per combattere le frodi doganali, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti.

*Impatto normativo:*

Si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

*Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:*

L'Accordo prevede che la collaborazione doganale italo-azera venga attuata nel rispetto delle vigenti normative nazionali.

*Impatto comunitario:*

Si attesta la non conflittualità con la normativa europea nella specifica materia.

*Impatto normativo regionale:*

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale.

*Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali:*

Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

*Assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:*

Non sussistono delegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

## 2. ELEMENTI DI DRAFTING E DI LINGUAGGIO NORMATIVO

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

Il nuovo Accordo non contiene riferimenti normativi.

Il nuovo Accordo non introduce modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

## 3. ULTERIORI ELEMENTI

Non esistono pendenze di giudizi di costituzionalità.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti*

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto il Governo italiano ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la consorella azera.

I negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla Agenzia delle Dogane italiana con la controparte azera sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo standard redatto dall'OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane) - e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

*Obiettivi*

Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà da una parte di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, dall'altra di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due paesi, e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la consorella azera dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

*Condizioni di operatività*

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto della pubblica amministrazione, né richiede la creazione di nuove strutture organizzative all'interno di essa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.355 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian, di seguito denominati Parti Contraenti,

**CONSIDERANDO** che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonché il commercio legittimo;

**CONVINTI CHE** l'azione di contrasto alle violazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro amministrazioni doganali;

**CONSIDERANDO** l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale;

**TENUTO CONTO** della Convenzione internazionale relativa alla mutua assistenza amministrativa per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali adottata a Nairobi il 9 giugno 1977 sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione doganale, che definisce un ambito destinato a facilitare la mutua assistenza amministrativa in campo doganale;

**RICONOSCENDO** le preoccupazioni crescenti in materia di sicurezza e di facilitazione della catena logistica internazionale e considerando, in proposito, la Risoluzione del Consiglio di Cooperazione doganale di giugno 2002;

**RICONOSCENDO** la necessità di stabilire un equilibrio tra la facilitazione ed il controllo per garantire la libera circolazione del commercio legittimo e per soddisfare le esigenze dei governi per la protezione della società e dei gettiti;

**CONSIDERANDO** che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

**TENUTO CONTO ANCHE** delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'ONU nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988;

**HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:**

## DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due amministrazioni doganali e relative:
  - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
  - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
  - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
  - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
  - alla lotta contro la contraffazione.
- b) "amministrazioni doganali", nella Repubblica italiana l'amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e il Comitato Statale delle Dogane nella Repubblica dell'Azerbaijan;
- c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e) "consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope sotto la supervisione delle Autorità competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione;
- f) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
- g) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
- h) "informazioni" dati, documenti, rapporti ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie autenticate;
- i) "stupefacenti e sostanze psicotrope", le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonché nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

- j) "sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti (definite precursori)" le sostanze elencate nella Tabella I e nella Tabella II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;
- k) "riciclaggio" nascondere, occultare o comunque ostacolare l'accertamento circa l'origine illecita di denaro;
- l) "amministrazione doganale richiedente", l'amministrazione doganale che richiede l'assistenza;
- m) "amministrazione doganale adita", l'amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.

## CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

### Articolo 2

1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e di prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, ivi comprese le violazioni alla normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica, dei diritti sulla proprietà intellettuale nonché le violazioni alla normativa mirata a contrastare il traffico illecito di stupefacenti.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.

## CASI DI ASSISTENZA

### Articolo 3

Le amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente ogni informazione che provi che:

- a) le merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

- b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente vincolate;
- c) le merci che godano di regime preferenziale all'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nell'intesa che vengano fornite informazioni sulle misure di controllo doganale a cui le merci siano state eventualmente assoggettate.

#### Articolo 4

Nel rispetto delle proprie disposizioni normative nazionali, le amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, ove necessario - tutte le informazioni che contribuiscono ad assicurare correttamente:

- a) la riscossione di dazi doganali, imposte, tasse e tributi riscossi dalle amministrazioni doganali e, in particolare, quelle informazioni utili a determinarne l'origine, il valore in dogana delle merci e a stabilirne la loro classificazione tariffaria;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli;
- c) il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale;
- d) le azioni di contrasto al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

#### CASI SPECIALI DI ASSISTENZA

#### Articolo 5

1. Le amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi di estrema serietà che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.

#### Articolo 6

1. Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nel territorio del suo Stato e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
  - a) modifiche sostanziali delle loro legislazioni doganali;



- b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

#### ASSISTENZA TECNICA

##### Articolo 7

Le amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente:

- a) scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali;
- b) formazione ed assistenza nello sviluppo di capacità specialistiche dei funzionari doganali;
- c) scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di attrezzature di ricerca;
- d) scambio di visite di esperti in materie doganali;
- e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.

#### SORVEGLIANZA SPECIALE

##### Articolo 8

Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale dello Stato della Parte Contraente adita;
- b) le merci in transito o in deposito sospettate di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale del suo Stato;
- c) i mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente;
- d) i locali sospettati di essere impiegati per commettere infrazioni doganali.

#### CONSEGNA CONTROLLATA

##### Articolo 9

1. Le amministrazioni doganali possono, d'intesa e nel rispetto delle proprie competenze determinate dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di violazioni doganali relative a merci doganali di cui

al paragrafo i) e j) dell'Articolo 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.

2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata devono essere prese caso per caso.

## RICICLAGGIO DI DENARO

### Articolo 10

Le amministrazioni doganali nel rispetto della propria normativa e delle specifiche competenze in materia provvedono a che il riciclaggio, come definito nell'articolo 1 lett. k), sia vietato.

## RECUPERO CREDITI

### Articolo 11

1. L'amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero crediti in relazione a diritti, tasse, spese e interessi relativi all'importazione e all'esportazione.
2. Una richiesta di recupero crediti deve essere accompagnata da una copia ufficiale o conforme autenticata dello strumento che ne permette l'esecuzione e dalla relativa traduzione.
3. Il titolo esecutivo, se del caso e in conformità alle disposizioni legislative nazionali dell'amministrazione doganale adita, è accettato, riconosciuto, integrato o sostituito da un titolo che autorizza l'esecuzione in quella Parte Contraente.
4. Le questioni relative ai termini oltre i quali non è possibile eseguire un recupero sono regolate dalle disposizioni legislative nazionali dell'amministrazione doganale adita.
5. La Parte Contraente adita non riserva alcun trattamento preferenziale ai crediti da recuperare.
6. In relazione al presente Accordo, non si inizia un'azione legale in materia di recupero crediti nel territorio dello Stato dell'amministrazione doganale adita senza che le Autorità doganali ne abbiano dato il consenso.
7. La richiesta di assistenza deve contenere informazioni relative al termine in cui il recupero totale o parziale cade in prescrizione ai sensi delle disposizioni legislative nazionali dell'amministrazione doganale richiedente.
8. Il credito viene riscosso nella valuta nazionale dell'amministrazione doganale adita, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta.
9. Le somme recuperate vengono trasmesse senza indugio, secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di trasmissione, all'amministrazioni doganale richiedente, dopo opportuna deduzione di competenze e spese esigibili ai sensi delle disposizioni legislative nazionali della parte Contraente adita.

## COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 12

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente in inglese. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
  - a) il nome dell'amministrazione doganale richiedente;
  - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
  - c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento;
  - d) i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se conosciute.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili nello Stato della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari così designati viene comunicata dall'amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 21 del presente Accordo.

## FILES E DOCUMENTI

Articolo 13

1. Ciascuna amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attività, ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito nello stesso tempo.
3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti.

4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.

## UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

### Articolo 14

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsenta espressamente e a condizione che le disposizioni legislative dello Stato dell'amministrazione che li riceve non vietino tale comunicazione.
3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi dello Stato di questa Parte Contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura.
5. In ragione degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del comma 2 non ostano a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e ad altri Stati membri dell'Unione stessa.

## INDAGINI

### Articolo 15

1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel territorio dello Stato dell'amministrazione doganale richiedente, e comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini.
2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio dello Stato dell'amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Articolo 16

1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'amministrazione doganale adita, i funzionari dell'amministrazione doganale richiedente possono, in particolari casi, essere presenti, con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'amministrazione doganale richiedente. In tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.
2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i funzionari di un'amministrazione doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra amministrazione doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi né portare armi.

**ESPERTI E TESTIMONI**Articolo 17

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'amministrazione doganale adita può, ove possibile, autorizzare i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente, relativamente ad un'infrazione doganale, in qualità di esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale veste il funzionario deve comparire.
2. L'amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

**PROTEZIONE DATI PERSONALI**Articolo 18

1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.
2. Lo scambio dei dati personali svolto con l'ausilio di mezzi elettronici è soggetto alla medesima disciplina prevista dal comma 1 del presente articolo.

**ECCEZIONI**Articolo 19

1. Qualora l'amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato della Parte Contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un

segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.

2. Se un'amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'amministrazione doganale adita consulta l'amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

#### COSTI

##### Articolo 20

1. Ciascuna amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo. Lo stesso vale per lo scambio dei dati per via telematica.
2. Le spese per gli esperti, testimoni e per gli interpreti, che non siano funzionari governativi, saranno sostenute dall'amministrazione doganale richiedente.

#### ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

##### Articolo 21

1. Le amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzionari responsabili dell'accertamento o repressione delle infrazioni doganali mantengano rapporti diretti tra di loro.
2. Le amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-azera composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Capo del Comitato Statale delle Dogane della Repubblica dell'Azerbaijan, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo-azera non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.

## AMBITO TERRITORIALE

Articolo 22

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.

## ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

Articolo 23

Il presente Accordo può essere modificato, previo consenso scritto delle Parti Contraenti, mediante emendamenti o integrazioni formalizzate in separati Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo ed entrano in vigore in conformità all'articolo 24.

Articolo 24

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata ed entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.

Ciascuna delle Parti Contraenti può far cessare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte Contraente. In questo caso l'Accordo cesserà di essere in vigore 90 (novanta) giorni dopo la data di ricezione di tale notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A... Roma ..... il 24 febbraio 2005 in due originali, nelle lingue Italiana, Azera ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della  
Repubblica italiana

*Renio Antonio Melis*

Per il Governo della  
Repubblica dell'Azerbaijan

*R. Seidov*

## ALLEGATO

## PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali vengono comunicati esclusivamente all'Amministrazione doganale. La comunicazione di dati personali ad altre autorità è ammessa solo previo consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti.
2. Su richiesta, l'Amministrazione doganale che riceve i dati personali informa l'Amministrazione doganale che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.
3. I dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati solo per una durata che non superi quella necessaria alla realizzazione degli obiettivi per cui i dati sono stati forniti.
4. L'Amministrazione doganale che fornisce dati personali si assicura che tali dati siano stati raccolti in maniera corretta e legittima, che siano esatti e aggiornati, e che non siano eccessivi rispetto ai fini per cui vengono forniti.  
Tutti i divieti imposti dalle disposizioni legislative e amministrative sulla raccolta di dati personali vigenti nel territorio delle Parti contraenti che forniscono o ricevono dati personali devono essere rispettati.
5. Se si scopre che sono stati trasmessi dati personali errati o che alcuni dati non avrebbero dovuto essere forniti, questa informazione viene subito notificata.  
L'Amministrazione doganale che ha ricevuto i dati in questione li modifica o li cancella.
6. Le Amministrazioni doganali registrano la comunicazione o il ricevimento dei dati personali scambiati in virtù del presente Accordo.
7. Le Amministrazioni doganali adottano le necessarie misure di sicurezza per garantire che i dati personali scambiati in base al presente Accordo non siano consultati, modificati o diffusi senza autorizzazione.
8. Se i dati personali scambiati nel quadro del presente Accordo danneggiano una persona, l'Amministrazione doganale che ha utilizzato tali dati personali è responsabile del danno arrecato in conformità con le disposizioni legislative ed amministrative in vigore sul territorio di questa Parte contraente. L'Amministrazione doganale non può negare la propria responsabilità facendo valere che il danno in questione è causato dall'Amministrazione doganale che ha comunicato i dati.



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

**CONSIDERING** that offences against Customs law are prejudicial to economic, commercial, fiscal, social, industrial and agricultural interests of their respective Countries as well as to legitimate trade;

**CONVINCED** that Customs law enforcement can be made more effective by close co-operation between their Customs administrations;

**CONSIDERING** the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls, the latter also including those on enforcement of legal provisions and regulations on counterfeit goods, registered trademarks and intellectual property rights;

**TAKING INTO ACCOUNT** the International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences, adopted at Nairobi on 9 June 1977 under the auspices of the Customs Co-operation Council, which lays down a framework to facilitate mutual administrative assistance in Customs matters;

**RECOGNIZING** the increased global concern for the security and facilitation of the international trade supply chain and the Customs Co-operation Council's Resolution of June 2002 to that effect;

**RECOGNIZING** the importance of achieving a balance between compliance and facilitation to ensure the free flow of legitimate trade and to meet the needs of governments for the protection of society and revenues;

**CONSIDERING** that trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances represents a threat for public health and society;

**HAVING REGARD ALSO TO** the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the Protocol of 1972 and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 drawn up under the auspices of the United Nations Organization, as well as the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

## DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of this Agreement:

- a) "Customs law" shall mean such legal and administrative provisions enforceable by the two Customs administrations with respect to:
- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
  - the collection, guarantee and refund of duties and taxes concerning the importation and exportation;
  - prohibition, restriction and control measures, including measures on control of currencies;
  - the fight against illegal trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
  - the fight against counterfeiting.
- b) "Customs administrations" shall mean the Italian Customs administration including Guardia di Finanza in the Italian Republic, and the State Customs Committee in the Republic of Azerbaijan;
- c) "Customs offence" shall mean any violation or attempted violation of a Contracting Party's Customs law;
- d) "import and export duties and taxes" shall mean import and export duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- e) "controlled delivery" shall mean the method which allows goods known or suspected of illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances to pass on the territory of each of the Contracting Parties under the control of their competent authorities in order to identify the persons involved in such trafficking;
- f) "person" shall mean any natural or legal person;
- g) "personal data" shall mean any information relating to an identified or identifiable person;
- h) "information" shall mean any data, documents, reports and other communications in any form, including electronic, or authenticated copies thereof;
- i) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean materials or products containing such materials listed in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the Protocol of 1972, and in the Convention on Psychotropic Substances of 1971 as well as in paragraphs (n) and (r) of Article 1 of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988;
- j) "materials frequently used in the production of drugs and psychotropic substances (referred to as precursors)" shall mean the materials listed in Table I and in Table II annexed to the

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988;

- k) "money laundering" shall mean hiding, concealing or any other hindrance to verification of illicit origin of money;
- l) "requesting Customs administration", shall mean the Customs Administration which requests assistance;
- m) "requested Customs administration", shall mean the Customs administration from which assistance is requested.

### SCOPE OF THE AGREEMENT

#### Article 2

1. The Contracting Parties shall, through their Customs administrations, afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of Customs law and for preventing, investigating and combating Customs offences, including violations of legal provisions and regulations on counterfeit goods, registered trademarks and intellectual property rights as well as violations of legal provisions and regulations aimed at countering illicit drug trafficking.
2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be provided in accordance with the legislation of its State and within the limits of its Customs administration's competence and available resources.
3. This Agreement shall be without prejudice for the present and future obligations stemming from Customs rules that the Italian Republic shall comply with as a Member State of the European Union and as a Contracting Party to intergovernmental agreements already concluded or to be concluded with the other Member States of the European Union.
4. This Agreement is solely intended for mutual administrative assistance between the Contracting Parties, and does not cover criminal legal assistance. The application of this Agreement shall not affect the obligations of mutual administrative assistance of the Contracting Parties under any other international Convention or Agreement.

### INSTANCES OF ASSISTANCE

#### Article 3

The Customs administrations shall, upon request, supply each other with any information showing that:

- a) goods imported into the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully exported from the territory of the State of the other Contracting Party ;

- b) goods exported from the territory of the State of one Contracting Party have been lawfully imported into the territory of the State of the other Contracting Party, and the Customs procedure, if any, under which the goods have been placed;
- c) goods which are granted favourable treatment upon exportation from territory of the State of one Contracting Party have been duly imported into the State of the other Contracting Party, it being understood that information shall also be provided on any Customs control measures to which the goods have been subjected.

#### Article 4

According to the legislation of their States, the Customs administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and subject to investigation, if needed - which may help to ensure accuracy in:

- a) the collection of Customs duties, taxes, fees and charges levied by Customs administrations and, in particular, information which may help to assess Customs origin value of goods and to establish their tariff classification;
- b) the enforcement of provisions concerning prohibitions, restrictions and controls;
- c) the enforcement of legal provisions and regulations on counterfeit goods, registered trademarks and intellectual property rights;
- d) the actions against trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.

### INSTANCES OF SPECIAL ASSISTANCE

#### Article 5

1. The Customs administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a Customs offence.
2. In very serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security, or any other vital interests of the State of one Contracting Party, the Customs administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply specific information on its own initiative.

#### Article 6

1. On request, the requested Customs administration shall provide all information about the Customs rules and procedures applicable in the State of that Customs administration and relevant to enquiries relating to a Customs offence.
2. Each Customs administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
  - a) substantial changes in its Customs law;

- b) new Customs law enforcement techniques which have proved to be effective;
- c) new trends, means or methods used in Customs offences.

### TECHNICAL ASSISTANCE

#### Article 7

The Customs administrations may provide each other with technical assistance in Customs matters, including:

- a) exchange visits of Customs officers when mutually beneficial for enhanced understanding of each other's Customs techniques;
- b) training and assistance in developing specialized skills of Customs officers;
- c) exchange of information and experience in the usage of detection equipment;
- d) exchange visits of experts in Customs matters;
- e) exchange of professional, scientific and technical data relating to Customs rules and procedures.

### SPECIAL SURVEILLANCE

#### Article 8

On request, the requested Customs administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

- a) persons known to have committed or suspected of having committed a Customs offence, particularly those moving into and out of the Customs territory of the State of the requested Contracting Party;
- b) goods either in transit or in storage suspected of giving rise to illicit traffic to or from the Customs territory of its State;
- c) means of transport suspected of being used to commit Customs offences in the Customs territory of the State of either Contracting Party;
- d) premises suspected of being used to commit Customs offences.

### CONTROLLED DELIVERY

#### Article 9

1. The Customs administrations may, by mutual arrangement and within their competence determined by national laws, use controlled delivery in case of Customs offences related

to the Customs goods referred to in paragraphs i) and j) of Article 1 of this Agreement in order to identify the persons involved in a Customs offence.

2. Decisions to resort to "controlled delivery" shall be taken on a case-by-case basis.

## MONEY LAUNDERING

### Article 10

The Customs administrations shall, in accordance with their national laws and their specific competence in this matter, take measures to prohibit laundering, as referred to in Article 1, paragraph k).

## CLAIM RECOVERY

### Article 11

1. Upon application, the requested Customs administration shall take the necessary steps to recover claims derived from import and export duties, taxes, costs and interests.
2. A request for recovery of a claim must be accompanied by an official or certified copy of the instrument permitting its enforcement and a translation.
3. The instrument permitting enforcement of the claim shall, where appropriate and in accordance with the national legislation of the requested Customs administration, be accepted, recognised, supplemented with or replaced by an instrument authorising enforcement in that Contracting Party.
4. Questions concerning any period beyond which a claim cannot be enforced shall be governed by the national legislation of the requested Customs administration.
5. Claims to be recovered shall not be given preferential treatment in the requested Contracting Party.
6. In recovery of claims relating to this Agreement, lawsuit shall not be initiated in the territory of the State of the requested Customs administration unless the Customs Authorities so have agreed.
7. The request for assistance shall maintain information on the time limit when recovery fully or partly becomes time-barred according to the national legislation of the requesting Customs administration.
8. Claims shall be recovered in the national currency of the requested Customs administration in accordance with the official exchange rate on the day the request was received.
9. Amounts which have been recovered shall be transmitted without undue delay, at the official exchange rate on the day of transmission, to the requesting Customs

administration, after deduction of fees and costs which are levied in accordance with the national legislation of the requested Contracting Party.

## COMMUNICATION AND EXECUTION OF REQUESTS

### Article 12

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs administrations.
2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally in English language. Such requests shall be promptly confirmed in writing.
3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:
  - a) the name of the requesting Customs administration;
  - b) the subject of and reason for the request;
  - c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
  - d) the names and addresses of the persons concerned with the proceeding, if known.
4. A request by either Customs administration that a certain procedure be followed shall be complied with, subject to the legal and administrative provisions applicable in the State of the requested Contracting Party.
5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 2 of Article 21 of this Agreement.

## FILES AND DOCUMENTS

### Article 13

1. Each Customs administration shall, on its own initiative or upon request, supply the other with reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on activities, either completed or planned, which constitute or appear to constitute a Customs offence in the territory of the State of the other Customs administration.
2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All materials relevant for interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.

3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.
4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

### USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS

#### Article 14

1. The information, communications and documents received in the context of Administrative Assistance may be used in investigations, prosecutions and proceedings, under the terms set in the respective relevant legislation, only for the purpose of this Agreement.
2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for by this Agreement only if the Customs administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the legislation of the State of the receiving Customs administration does not prohibit such disclosure.
3. The restrictions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article are not applicable to information, communications and documents concerning Customs offences related to narcotic drugs and psychotropic substances.
4. The information, communications and documents available to the Customs administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as accorded to documents and information of the same nature by the legislation of the State of this Contracting Party.
5. However, due to Italy's obligations derived from its membership of the European Union, the provisions referred to in paragraph 2 shall not prevent the information, communications and documents received from being conveyed, where necessary, to the European Commission and to other Member States of the Union itself.

### INQUIRES

#### Article 15

1. If one Customs administration so requests, the other Customs administration shall initiate investigations concerning operations which are, or appear to be, contrary to the Customs law in force in the territory of the State of the requesting Customs administration, and shall communicate the results of such inquires to the requesting Customs administration.
2. The inquires shall be conducted under the legislation in force in the State of the requested Customs administration. The requested Customs administration shall proceed as if it were acting on its own account.



3. In case the requested Customs administration is not the appropriate agency to comply with the request, it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the cooperation of that agency.

#### Article 16

1. With the authorization of and subject to the conditions specified by the requested Customs administration, officials from the requesting Customs administration may, in particular cases, be present, with advisory tasks, in the territory of the State of the former when offences against the Customs law in force in the territory of the State of the requesting Customs administration are investigated. On such occasions the said officials may provide and receive information, including documentary, or assistance with regard to the request made.
2. When, in the circumstances provided for under this Agreement, officials of a Customs administration are present in the territory of the State of the other Customs administration, they must at all times be able to furnish proof of their official status. They shall, while there, enjoy the same protection as accorded to Customs officials of the other Contracting Party, to the extent provided by that Party's national laws, and be responsible for any offence they may commit. Furthermore, they must not wear uniforms or carry arms.

### **EXPERTS AND WITNESSES**

#### Article 17

1. Upon request of a Contracting Party in connection with a Customs offence, the requested Customs administration may, where possible, authorize its officials to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts ascertained by them in the course of their duties and to produce evidence thereof. A request for appearance must clearly indicate in what case and capacity the official is to appear.
2. The requested Customs administration shall, if required, specify in the authorization issued the limits within which its own officials may testify.

### **PERSONAL DATA PROTECTION**

#### Article 18

1. Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.
2. Personal data exchange by electronic means shall also be subject to the conditions referred to in paragraph 1 of this Article.

## EXEMPTIONS

### Article 19

1. If the requested Customs administration considers that the assistance sought would infringe the sovereignty, public order, security or other essential interests of the State of the requested Contracting Party or would involve a violation of any industrial, commercial or professional secrets or any other secrets covered by law in the State of that Contracting Party or would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, it may decline to provide such assistance, or provide it partially or provide it subject to certain conditions or requirements.
2. If a Customs administration asks for assistance which it would itself be unable to provide if so asked by the other Customs administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested Customs administration.
3. Assistance may be postponed by the requested Customs administration on the grounds that it will interfere with ongoing investigations, prosecutions or proceedings. In such a case, the requested Customs administration shall consult with the requesting Customs administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs administration may require.
4. Where assistance is denied or postponed, reasons for declining or postponing shall be given.

## COSTS

### Article 20

1. Each Customs administration shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement. The same applies to the exchange of data through electronic means.
2. The expenses for experts, witnesses, and for the interpreters other than Government employees, shall be borne by the requesting Customs administration.

## IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

### Article 21

1. The Customs administrations may take the necessary measures to ensure that their officials who are responsible for investigating or combating Customs offences maintain direct relations with each other.
2. The Customs administrations shall agree detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.

3. A Joint Italian-Azerbaijan Commission shall be established, consisting of the Director of the Italian Customs Agency and the Chairman of the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan, or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs administration, in order to supervise the progress of this Agreement as well as to find solutions to problems which may arise.
4. Conflicts for which no solutions are found by Joint Italian-Azerbaijan Commission shall be settled by diplomatic means.

### TERRITORIAL APPLICATION

#### Article 22

This Agreement shall apply to the Customs territories of the States of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.

### ENTRY INTO FORCE AND DENUNCIATION

#### Article 23

By written consent of the Contracting Parties, this Agreement shall be amended by amendments or additions formalized in separate Protocols which are integral parts of this Agreement and enter into force in accordance with Article 24.

#### Article 24

This Agreement shall be concluded for unlimited duration and shall enter into force on the date of receipt through diplomatic channels of the last notification by which the Contracting Parties shall inform each other that all the domestic procedures for its entry into force have been fulfilled.

Either Contracting Party may terminate this Agreement by a notification to the other Contracting Party about its intention to terminate the Agreement. In this case the Agreement shall cease to be in force 90 (ninety) days after the date of receipt of such notification.

In witness hereof the undersigned Representatives, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE AT Rome.....on 24<sup>th</sup> February 2005 in two originals, in the Italian, Azerbaijan and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government  
of the Italian Republic

For the Government of the  
Republic of Azerbaijan

## ANNEX

## BASIC PRINCIPLES ON PERSONAL DATA PROTECTION

1. Personal data shall only be supplied to either Customs administration. The supply of personal data to any other authority shall only be allowed after prior approval by the Customs administration supplying the data concerned.
2. On request, the Customs administration receiving personal data shall inform the Customs administration which supplied that data of the use made of it and the results achieved.
3. Personal data supplied shall be kept in a form allowing identification of the persons concerned and only for the time necessary to achieve the purpose for which it was supplied.
4. The Customs administration supplying personal data shall ensure that this data has been collected fairly and lawfully and that it is accurate and up to date and not excessive in relation to the purpose for which it is supplied. All prohibitions imposed on personal-data collection by legal and administrative provisions in force in the territory of either Contracting Party supplying or receiving personal data shall be respected.
5. If personal data supplied is found to be incorrect or should not have been exchanged, this shall be notified immediately. The Customs administration that has received such data shall amend or delete it.
6. The Customs administrations shall record the supply or receipt of personal data exchanged under this Agreement.
7. The Customs administrations shall take necessary security measures to protect personal data exchanged under this Agreement from unauthorized access, amendment or dissemination.
8. If the personal data exchanged under this Agreement cause damage to a person, the Customs administration that has used such personal data is liable for the damage caused according to legal and administrative provisions in force in its territory. The Customs administration concerned is not in a position to deny its liability asserting that the damage has been caused by the Customs administration that supplied such data.